

AIF – Associazione per l'insegnamento della Fisica

Regolamento elettorale per le elezioni del 3.12.2020

Approvato dal C.D. nella seduta del 23.07.2020

1 – Il Presidente dell'AIF, sentito il Consiglio Direttivo, designa la data dedicata alle votazioni delle cariche sociali, la sede e l'ora di apertura e di chiusura del seggio elettorale.

Tale data viene scelta di norma tra le giornate congressuali o, eccezionalmente, in occasione della convocazione di un'Assemblea (ordinaria o straordinaria) dei soci denominata *Assemblea elettorale*.

La data deve essere comunicata, con almeno tre mesi di anticipo, attraverso la pubblicazione sul sito dell'Associazione.

2 - Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i soci maggiorenni dell'AIF, in regola con il pagamento della quota sociale al momento della votazione per le cariche sociali. (cfr. Statuto, Art. 3)

3 – Oltre al voto presso il seggio elettorale è ammesso il voto per corrispondenza, mentre non è ammesso il voto per delega. (cfr. Statuto, Art. 3)

Chi regolarizza la propria posizione successivamente al 31 luglio, e comunque prima della chiusura del seggio elettorale, potrà votare solo al seggio stesso.

Per consentire a tutti i soci di esercitare il diritto di voto, le schede per le votazioni vengono inviate per posta a tutti i soci in regola al 31 luglio, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data delle votazioni.

4 – Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti, ad eccezione dei consiglieri che hanno fatto parte del Direttivo, senza interruzione, per gli ultimi 15 anni. Il Presidente uscente che non abbia accettato la carica di Consigliere di diritto almeno tre mesi prima della giornata elettorale, e che si trovi alla scadenza del secondo mandato consecutivo, per i successivi 6 anni può essere eletto soltanto come Consigliere (cfr. Statuto, Art. 8).

5 - È ammessa la presentazione di elenchi di candidati, se sottoscritti da almeno dieci soci proponenti distinti dai candidati stessi, eventualmente accompagnati da un programma sintetico di orientamento sia culturale che gestionale dell'Associazione. In ogni caso il voto va attribuito alle persone, e quindi è possibile votare nominativi di elenchi diversi.

Gli elenchi di cui sopra devono pervenire al Presidente almeno due mesi prima della data fissata per la giornata elettorale. Il Presidente ne cura la pubblicazione nel sito web dell'Associazione e l'affissione nei locali dove si svolgono le votazioni.

6- Le operazioni di voto comprendono tre fasi: nomina della Commissione elettorale, votazione, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.

7 - La Commissione elettorale, composta di un Presidente e di due Membri scrutatori, è eletta dall'Assemblea elettorale a maggioranza semplice, con votazione palese ed entra immediatamente in carica.

La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto.

8 - La scheda per le votazioni è unica e reca l'indicazione di tutte le cariche da eleggersi, e cioè Presidente, Vicepresidente e Consiglieri; per l'elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di quattro preferenze. (cfr. Statuto, Art.10)

9 - Il socio votato deve essere identificabile con sicurezza, quindi sulla scheda è opportuno indicare il nome e cognome di ciascun socio votato affinché, in caso di omonimia, il voto sia valido.

Sulla scheda non è ammessa l'indicazione di un medesimo socio per più di una carica; le indicazioni successive alla prima saranno quindi dichiarate nulle.

Qualora la scheda contenga più di quattro nomi espressi per la carica di Consigliere, saranno considerati solo i primi quattro voti validi espressi. (cfr. Statuto, Art.10)

10 - I soci che votano in presenza, direttamente presso il seggio, utilizzano di norma la scheda elettorale ricevuta per posta.

In caso di mancato possesso della scheda, ciascun elettore può richiederne personalmente una nuova al Presidente della Commissione elettorale il giorno delle elezioni.

11 - Le schede devono essere consegnate, nella sede del seggio, a un membro della Commissione elettorale, che le immette nell'urna dopo aver controllato la regolare appartenenza del socio all'AIF per l'anno in corso.

12 - Il socio che desidera esprimere il voto per corrispondenza dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute: compilare la scheda, chiuderla nella apposita busta ed inserire questa nella seconda busta più grande già indirizzata. Sul retro di quest'ultima compilare il modulo di identificazione, indicando il nome e cognome del socio votante.

Per i soci collettivi (scuole, biblioteche, enti, ...) il retro della busta più grande dovrà essere firmato dal legale rappresentante, e timbrato con il timbro della scuola o dell'ente.

La busta dovrà essere spedita per posta ordinaria (non raccomandata) e giungere entro una settimana dalla giornata elettorale al Presidente dell'Associazione o dovrà essere affidata a un socio votante in presenza, il quale la consegnerà direttamente al seggio elettorale.

In questo secondo caso sulla busta esterna, oltre le proprie generalità, il votante dovrà indicare il nome del socio consegnatario.

All'apertura del seggio il Presidente dell'Associazione consegna al Presidente di seggio tutte le buste pervenute per corrispondenza.

13 - La Commissione elettorale procede allo spoglio e allo scrutinio delle schede subito dopo la chiusura del seggio.

Dei nomi di non soci, così come di altri segni o scritte, non si tiene conto, ma ciò non invalida il voto chiaramente espresso sulla riga prevista per altra persona che risulti socio. Ove non risulti alcuna inequivocabile indicazione in questo senso, la scheda viene dichiarata nulla.

La Commissione compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun socio ha ottenuto rispettivamente per le cariche di Presidente, Vicepresidente o di Consigliere.

Ultimato lo scrutinio delle schede votate, i voti riportati da ciascun socio per la carica di Presidente vengono sommati a quelli riportati per le cariche inferiori; analogamente per la carica di Vicepresidente. (cfr. Statuto, Art.10)

14 - Sono eletti quei soci che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti per le rispettive cariche.

Nel caso di parità di voti fra due soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. (cfr. Statuto, Art.10)

15 - Al termine della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale verbalizza i risultati delle operazioni elettorali e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Presidente uscente dell'Associazione. (cfr. Statuto, Art.10)

16 - I risultati elettorali verranno pubblicati sul sito web e, successivamente, sulla stampa dell'Associazione entro tre mesi dalla proclamazione (cfr. Statuto, Art.10)

17 – Procedure eccezionali

Qualora, a causa di emergenza nazionale o per cause di forza maggiore, non possa essere svolta l'Assemblea elettorale, né costituito un regolare seggio elettorale, le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali saranno svolte esclusivamente per corrispondenza, con le stesse modalità indicate sopra.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione, ne darà immediata comunicazione ai soci via web e indirerà una consultazione al fine di individuare disponibilità a far parte della Commissione elettorale da parte di soci che non intendano candidarsi alle elezioni. Trascorse due settimane, il Consiglio Direttivo sorteggerà un Presidente e due membri scrutatori tra quanti avranno espresso la propria disponibilità, per costituire il seggio.

Alla scadenza elettorale, o comunque subito dopo la costituzione del seggio, il Presidente dell'Associazione trasmetterà alla Commissione elettorale tutte le buste pervenute per procedere, entro tre giorni, allo scrutinio che sarà effettuato, a cura del Presidente del seggio, eventualmente anche in via telematica.

Ultimato lo scrutinio tutti i materiali (schede, moduli identificativi, buste, liste) dovranno essere conservati, a cura del Presidente del seggio, per un periodo di sei mesi, per la risoluzione di eventuali contestazioni.